

Regione Friuli Venezia Giulia  
Legge regionale n. 137 del 2002

Disciplina della forma di governo della Regione,  
dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum  
regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi  
dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto>>>

**OMISSIS**

Articolo 16

*(Programmi di comunicazione politica)*

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell'ambito della sua attività di vigilanza.

**OMISSIS**